

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Proc. N.1343/2018

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2018;
ritenuto di dover in via preliminare affrontare la questione, rilevabile di ufficio, relativa alla validità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione con l'assistenza di avvocato del c.d. libero foro;

rilevato che, a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016 convertito nella legge 225/2016, che hanno regolato la successione dell'Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione quale soggetto che, in sostituzione delle soppresse società del Gruppo Equitalia, svolge l'attività di riscossione, ed in particolare dell'art. 1 comma 8°, la costituzione in giudizio del predette Ente è disciplinata nei seguenti termini: *“ L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”*;

rilevato che, secondo quanto evidenziato dalla S.C. in recenti pronunce (da ultimo Cass. 1992/2019), in base alla richiamata disposizione normativa, la costituzione da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione con il patrocinio legale diverso dall'Avvocatura dello Stato non è più consentito sulla base del rilascio di una semplice procura alle liti, ma impone il rispetto di determinate condizioni, con onere, nell'ipotesi di costituzione con avvocato del libero foro, dell'indicazione ed allegazione delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza tecnica, a partire dall'indicazione



dell'atto organizzativo contenente l'esplicitazione dei criteri legittimanti il ricorso all'assistenza legale dell'avvocato del libero foro;

rilevato che nel caso di specie la costituzione in giudizio da parte dell'avv. ██████████ è avvenuta sulla base di mera e semplice procura alle liti rilasciata da procuratore speciale di Agenzia delle Entrate - Riscossione;

ritenuto che, ai sensi dell'art.182 2° comma c.p.c., deve essere assegnato termine perentorio ad Agenzia delle Entrate- Riscossione per sanare il rilevato vizio nel rilascio della procura alle liti;

P.Q.M.

Fissa nuova comparizione delle parti per l'udienza del 19.04.2019, ore 11,00, con termine, ex art. 182 2° comma c.p.c., di gg. 45 per il deposito di nuova procura alle liti;

Si comunichi

Pisa, 9.02.2019

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

